

Tributario

Sanzioni per tardivo versamento

## Tardivo versamento: le sanzioni manifestamente sproporzionate possono essere ridotte

di Leda Rita Corrado - Avvocato in Genova, Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Nell'ordinanza n. 29998 del 2017 la Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha esaminato la questione se sia applicabile alle sanzioni per tardivo versamento la riduzione alla metà del minimo prevista nel caso in cui concorrano circostanze (eccezionali, nel testo previgente) che rendano manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione stessa.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI	
<b>Conformi</b>	Cass. Civ., sez. trib., 4 marzo 2011, n. 5209; Cass. Civ., sez. lav., 12 maggio 2005, n. 9972; Cass. Civ., sez. I, 19 maggio 1989, n. 2407.
<b>Difformi</b>	Non si rinvergono orientamenti difformi

La narrativa dei fatti è invero assai ellittica: a quanto è dato comprendere un contribuente impugna una **cartella** di pagamento relativa a Irap, Irpeg e Iva per 2003, in particolare chiedendo che la **sanzione** per tardivo versamento fosse **ridotta** in applicazione dell'art. 7, comma 4, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Parzialmente soccombente in primo e secondo grado, l'Amministrazione finanziaria propone ricorso per cassazione, lamentando la assenza delle "**circostanze eccezionali**" richieste dalla disposizione evocata. Nell'ordinanza n. 29998 del 2017 la Sesta Sezione della Corte di Cassazione **rigetta** il ricorso.

L'art. 7, d.lgs. n. 472 del 1997, rubricato "Criteri di determinazione della sanzione", al comma 4 dispone che, "qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la **sproporzione** tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla **metà del minimo**". Dal 1° gennaio 2016 la norma ha assunto il tenore testuale ora ricordato con la sola soppressione dell'aggettivo

"**eccezionali**" apposto al sostantivo "circostanze". Detta disciplina consente prima all'ufficio procedente in sede istruttoria, poi in sede contenziosa al **giudice**, di adeguare le sanzioni amministrative tributarie, qualora esse siano manifestamente sproporzionate rispetto all'entità del tributo evaso.

Nell'ordinanza in commento la Suprema Corte esclude la violazione della disciplina de qua. A sostegno della propria decisione, il Collegio richiama il principio di diritto secondo cui il comma 4 dell'art. 7, d.lgs. n. 472 del 1997 si applica, in mancanza di specifiche eccezioni, ad **ogni genere di sanzioni**, comprese quelle che la legge stabilisce in misura proporzionale o fissa, dovendosi in tal caso considerare che il minimo ed il massimo si identificano in detta misura fissa o proporzionale.

Detto principio di diritto è stato tratto dalla sentenza n. 5209 del 2011. In motivazione si legge che "la circostanza che la sanzione di cui si tratta è fissata [...] in misura proporzionale [...] non è di ostacolo all'applicabilità della suddetta norma di favore, che non eccettua esplicitamente le sanzioni stabilite dalla legge in misura proporzionale o fissa, dovendosi in tal caso considerare che il minimo ed il massimo edittale si identificano in detta misura fissa o proporzionale". Ulteriore precedente in materia è la sentenza n. 9972 del 2005, ove si precisa che "una diversa interpretazione, che non consentisse all'interessato di accedere al pagamento della sanzione in misura ridotta, [...] gli precluderebbe, senza giustificazione, un'alternativa prevista, in linea di principio, dalla legge" (cfr. Corte Cost., 8 maggio 1995, n. 152).

### Riferimenti normativi

Cassazione civile, sez. VI-T, ordinanza 13 dicembre 2017, n. 29998